

COMUNE DI MONZA

Capitolato speciale
per l'affidamento di iniziative di musica e arte di strada a Monza - Anni 2020 e 2021

LOTTO 2 "NONSOLOCLOWN" (CIG 81376812CD)

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto della presente procedura l'affidamento, identificato come LOTTO 2, della rassegna "Nonsoloclown".

"Nonsoloclown" è una rassegna di spettacoli di arte di strada giunta nel 2019 alla XII edizione.

ART. 2 - DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio comprende la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione della rassegna tutti i sabati sera, dalle ore 21, dei mesi di luglio e agosto per gli anni 2020 e 2021.

La rassegna si dovrà svolgere in piazza Trento e Trieste a Monza.

Ogni serata dovrà comprendere la realizzazione di:

- n. 1 spettacolo di artista di fama internazionale;
- n. 2 spettacoli di artisti di fama nazionale che potranno ricorrere al cosiddetto "fare cappello".

Gli spettacoli dovranno essere diversi per genere, cioè dovranno essere previste le diverse forme dell'arte di strada (clowneria, giocoleria, acrobatica, equilibrismo, mangiafuoco, mimo, arte circense, teatro di strada, ruota tedesca, palo cinese, ecc).

Tutti gli spettacoli dovranno essere gratuiti per il pubblico.

Ogni serata dovrà prevedere almeno due generi diversi di arte di strada.

Lo stesso artista potrà esibirsi una sola volta all'interno della rassegna.

L'operatore economico dovrà descrivere il progetto di realizzazione della rassegna per il biennio 2020 e 2021:

- per l'anno 2020 l'operatore economico dovrà presentare un programma dettagliato della rassegna così come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
- per l'anno 2021 l'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune il programma della rassegna per condivisione, entro il mese di aprile.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo per lo svolgimento del servizio sarà pari all'importo netto offerto in sede di gara rispetto alla base d'asta di € 35.100,00 + IVA (corrispondente a € 17.550,00 + IVA annui per anni 2020 e 2021).

Non sono previsti oneri della sicurezza per rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico dovrà fornire il servizio "chiavi in mano", cioè farsi carico di tutto quanto necessario alla realizzazione della manifestazione "Nonsoloclown" (escluso quanto indicato, a carico del Comune, al successivo art. 5), di cui si fornisce un elenco a solo titolo esemplificativo:

- direzione artistica;
- gestione organizzativa, compresa l'assunzione degli oneri relativi agli artisti (compenso, ospitalità, trasferte ecc.) e alla realizzazione tecnica degli spettacoli;
- provvedere all'eventuale sostituzione degli artisti per cause di forza maggiore con artisti di pari livello;
- allestimenti (luci, audio, attrezzatura di scena, ecc) degli spettacoli per ogni data della rassegna, e rimozione degli allestimenti al termine degli spettacoli;
- allestimenti degli spettacoli nel rispetto delle disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza pubblica;

- presenza in loco di un responsabile della sicurezza della manifestazione per coordinamento emergenza;
- adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Enpals e eventuali diritti SIAE e SCF Consorzio Fonografici (diritti per diffusione musica registrata);
- provvedere all'autonoma fornitura di energia elettrica (generatori ecc) in caso di utilizzo potenza massima superiore ai 6 Kw o mancata erogazione, per cause di forza maggiore, dell'energia elettrica attraverso le apposite torrette messe a disposizione dal Comune;
- richiedere permessi transito e sosta per carico/scarico merci automezzi in piazza Trento e Trieste agli uffici comunali preposti;
- provvedere all'impaginazione grafica e alla stampa di:
 - n. 120 manifesti, f.to 100X140, carta per affissioni 115 gr., stampa quadricromia 4+0;
 - n. 5000 pieghevoli 6 ante, f.to 21X10,5 (chiuso) 21X63 (aperto), carta usomano 90 gr., stampa 4+4 colori, cordonati e piegati a dodicesimo (5 pieghe);
- provvedere all'impaginazione grafica di:
 - pannello totem f.to 75X200 cm.
- realizzazione di un totem promozionale della rassegna da posizionare in piazza Trento e Trieste durante lo svolgimento degli spettacoli (forma parallelepipedo; dimensioni minime cm. 200 di altezza x cm. 90 di base).

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committenza e dei terzi.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- permessi occupazione suolo pubblico;
- stampa e installazione dei totem e affissione manifesti;
- comunicazione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune, i canali di promozione turistica e l'Ufficio Stampa preposto;
- fornitura dell'energia elettrica, potenza massima 6 kw, attraverso le apposite torrette installate alla base del Monumento ai Caduti in piazza Trento e Trieste, salvo mancata erogazione per cause di forza maggiore.

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16.

ART. 7 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta

> Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL - prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLO

È facoltà della Stazione appaltante effettuare, durante l'esecuzione del servizio, tutti i controlli amministrativi e tecnici per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'operatore economico alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

Qualsiasi controllo potrà essere effettuato con le modalità che l'Amministrazione riterrà opportune, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

L'Aggiudicatario dovrà tenersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per ogni controllo ritenuto opportuno.

ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il Comune si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione ad esito della procedura gara esperita.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte dell'Aggiudicatario, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. In caso di RTI l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo dovuto per la realizzazione della manifestazione sarà liquidato ogni anno come segue:

- acconto, pari al 40 %, a fronte dell'emissione di regolare fattura successiva al 31 luglio;
- saldo, pari al 60 %, a seguito della conclusione della manifestazione.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o di documentazione irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario, il Comune interverrà in sua sostituzione applicando l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 - CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DEGLI SPETTACOLI

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare uno o più spettacoli per cause di forza maggiore non riconducibili all'organizzazione o all'artista (maltempo ecc.):

- in caso di sospensione o cancellazione dello spettacolo con gli artisti già in loco o in viaggio, verrà corrisposto il 100 % (cento per cento) del corrispettivo;
- in caso di sospensione o cancellazione, concordata tra le parti, entro le 24 ore precedenti lo spettacolo (previa comunicazione scritta), verrà corrisposta una somma pari al 50 % (cinquanta per cento) del cachet, determinato a forfait, per singolo spettacolo, pari al corrispettivo annuo diviso il numero totale di spettacoli previsti nell'anno stesso.

Fatto salvo quanto qui sopra indicato, l'Aggiudicatario si impegna a verificare con gli artisti la possibilità di realizzare gli spettacoli non effettuati in una delle date successive della rassegna senza costo aggiuntivo.

ART. 11 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale l'Aggiudicatario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'Aggiudicatario deve altresì indicare nella fattura anche il "codice identificativo gara" (codice CIG).

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il meccanismo di assolvimento dell'IVA previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato "scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"). Pertanto, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

ART. 12 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali obblighi devono inoltre essere rispettati anche dai soggetti terzi individuati dall'Aggiudicatario per la fornitura di prodotti e/o servizi.

Il Comune potrà richiedere all'Aggiudicatario copia della documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei suddetti soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

ART. 13 - STIPULAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico, nei termini previsti dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto ai sensi degli art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, disapplicando il limite di cui all'art. 105 co. 2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una garanzia definitiva.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.

L'Aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni ai luoghi, alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte

le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Comune è sollevato da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora l'operatore economico non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a trattenere il relativo importo della garanzia definitiva, con l'obbligo di immediato reintegro.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale del Comune o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi, in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti. A tal fine l'Aggiudicatario stipula e trasmette al Comune polizza assicurativa sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Tale polizza dovrà essere corredata di apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività svolta per conto del Comune.

ART. 19 - PENALI

Qualora l'aggiudicatario non esegua correttamente l'obbligazione contrattuale si applicheranno penali, in un importo compreso tra il 2 per cento e il 4 per cento del corrispettivo annuo netto nei casi di seguito riportati:

- per ogni spettacolo di artista di fama internazionale non realizzato rispetto a quanto previsto all'art. 2: penale pari al 3 per cento;
- per ogni spettacolo che potrà ricorrere al "fare cappello" non realizzato rispetto a quanto previsto dall'art. 2: penale pari al 3 per cento;
- per mancato o carente allestimento dei luoghi di rappresentazione nel rispetto della sicurezza pubblica: penale pari al 4 per cento;
- per mancato rispetto del divieto di "fare cappello" per lo spettacolo di artista di fama internazionale: penale pari al 2 per cento a spettacolo;
- per mancata realizzazione materiale di comunicazione: penale da 4 per cento.

Le penali in qualsiasi caso non potranno esser comunque superiori complessivamente al 10 % del valore dell'affidamento, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC all'Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto del Comune di Monza al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le prescrizioni dell'art. 18 del presente Capitolato.

La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario comporterà la risoluzione del contratto oltre all'applicazione della penale pari al 10 % oltre il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nonché dei requisiti di idoneità professionale;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'affidamento;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza da parte dell'Aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi subappaltatore e cottimista, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

ART. 22 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R./PEC all'Aggiudicatario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall'Aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A.R./PEC al Comune almeno 60 giorni prima.

L'Aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

ART. 23 - VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza, è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Recupero Luigi

IL RUP
Dott.ssa Annamaria Iotti